

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
Nuova Serie – Vol. XLI (CXV) Fasc. I

---

# Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV

ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI  
Genova - Venezia, 10 - 14 marzo 2000

a cura di

GHERARDO ORTALLI - DINO PUNCUH



---

GENOVA MMI  
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

© Copyright Società Ligure di Storia Patria - Genova  
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Venezia

16123 Genova - Palazzo Ducale, Piazza Matteotti, 5  
Tel./Fax 010591358  
e.mail [storiapatria.genova@libero.it](mailto:storiapatria.genova@libero.it)  
<http://www.storiapatriagenova.it>

30124 Venezia - Palazzo Loredan, Campo S. Stefano 2945  
Tel. 0412407711 - Telefax 0415210598  
e.mail [ivsla@unive.it](mailto:ivsla@unive.it)  
<http://www.istitutoveneto.it>

## *Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo*

Vito Piergiovanni

Rivisitare la storiografia sul diritto mercantile avendo come punto costante di riferimento le vicende di Genova e Venezia se, formalmente, può apparire un compito limitato nell'oggetto si rivela, nella sostanza, come il tentativo di ricostruire un complesso processo non solo giuridico ma anche economico, sociale, culturale e politico. È infatti solo apparentemente un paradosso ciò che un economista genovese, Gerolamo Boccardo, professore nella Facoltà di Giurisprudenza, scriveva in una 'Storia del Commercio', nel 1848: egli affermava che «una storia della mercatura è una storia della civiltà» e che «i popoli che hanno posseduto economica floridezza, furono sempre grandi eziandio nelle scienze, nelle arti, nelle lettere, nelle armi ed in ogni elemento della vita politica. Ma se le molte attinenze che il mio soggetto presenta colla storia civile delle nazioni, non mi permettevano d'isolarlo interamente dalle grandi vicende, dalle rivoluzioni e dalle guerre onde i politici annali sono intessuti, fu però costante mia cura di contenermi nei limiti che all'argomento da me trattato erano naturalmente assegnati. Ho cercato insomma di non rimpicciolire il mio assunto, riducendolo alle magre proporzioni di una cronaca mercantesca, e al tempo stesso ho procacciato di non dimenticare mai ch'io non dovevo accennare i fatti politici, religiosi, scientifici o militari se non in quanto esercitarono, buona o rea, un'influenza sopra i fatti industriali ed economici, o furono da questi in qualche guisa modificati»<sup>1</sup>.

Anche per me vale evidentemente lo stesso canone espositivo che, riducendo al minimo i riferimenti alle vicende estranee alla storia giuridica, si diffonda sulla peculiarità che il diritto ha sviluppato nel periodo e nello spazio preso in considerazione in questo Convegno. Boccardo parla di flo-

---

<sup>1</sup> G. BOCCARDO, *Manuale di storia del commercio, delle industrie e dell'economia politica*, Torino 1913, pp. VI-VII.

riedezza economica collegata alla grandezza nelle scienze e nelle arti e Genova e Venezia ne sono, in questo periodo, tra le più significative esemplificazioni: il punto di riferimento per la comprensione delle due esperienze specifiche non può essere che il contesto in cui, tra XII e XIV secolo, esse si trovano ad operare. All'interno poi delle due realtà, genovese e veneziana, il fenomeno giuridico si qualifica per quello che ancora oggi, per identificare una delle caratteristiche del diritto commerciale, si chiama 'internazionalismo' o 'cosmopolitismo'<sup>2</sup>.

Il 'contesto operativo', dicevo prima, è elemento qualificante per l'analisi degli aspetti giuridici e per esso, sulla scia di una felice intuizione di Roberto Lopez, si parla di 'rivoluzione commerciale' e di 'rivoluzione nautica'<sup>3</sup>. Anche se questa definizione ha trovato gli storici non certo concordi, per parte mia continuo a considerare quella di Lopez una espressione che chiaramente sintetizza un preciso momento storico e sono d'accordo con Marco Tangheroni quando, in un bel libro pubblicato qualche anno fa, difende l'utilizzazione del termine 'rivoluzione' oltre che per il commercio anche per la navigazione, e scrive che «così come è stato negato, in quanto legittimo o inopportuno, il concetto di rivoluzione commerciale, così, pure, quello di rivoluzione nautica è stato, talora, contestato. Pure, una volta ammessa la possibilità di un uso della parola non ristretto al campo semantico socio-politico, sembra difficile negare che tra il XII e il XIV secolo i cambiamenti delle tecnologie nautiche e dell'arte della navigazione siano stati tali e tanti da originare, nel loro complesso (ogni innovazione rafforzando il proprio significato appunto dall'essere ad altre collegata) più che singolarmente presi, un progresso sostanziale profondo, un salto di qualità netto, un decollo decisivo, per riprendere l'espressione usata a proposito del commercio»<sup>4</sup>.

Una volta divenuti all'idea di non decontestualizzare le fenomenologie giuridiche, allo stesso Lopez siamo anche debitori di una interessante analisi, oltre che sul rilievo generale dello strumentario tecnico mercantile,

---

<sup>2</sup> L. GOLDSCHMIDT, *Storia universale del diritto commerciale*, Torino 1913 (trad. italiana a cura di V. POUCHAIN e V. SCIALOJA di *Universalgeschichte des Handelsrechts*, Stuttgart 1891), p. 14 e sgg.

<sup>3</sup> R.S. LOPEZ, *La rivoluzione commerciale nel Medioevo*, Torino 1975.

<sup>4</sup> M. TANGHERONI, *Commercio e navigazione nel Medioevo*, Roma-Bari 1996, pp. 187 e 127.

sul significato da dare al problema delle origini dei vari istituti commerciali in relazione alle fonti che li documentano.

A suo parere «Lo sviluppo dei contratti commerciali ha, nella storia del commercio, la stessa decisiva importanza che ebbe lo sviluppo delle tecniche e degli strumenti nella storia dell'agricoltura. Solo pochi contratti commerciali risalgono in modo sicuro a modelli greco-romani. Gli altri sono quasi certamente creazioni medievali, ma la dispersione dei documenti esistenti e la tendenza della pratica commerciale a diffondersi rapidamente lungo le strade percorse dai traffici, rendono difficile stabilire dove e quando ebbe origine, per la prima volta, un nuovo tipo di contratto. Via via che passiamo dalle agiografie bizantine del secolo VII ai testi giuridici arabi del secolo VIII, dalla corrispondenza dei mercanti ebrei dei primi anni del secolo XI agli sparsi contratti veneziani del periodo immediatamente successivo, fino alla massa degli atti notarili genovesi del secolo XII, siamo costretti a integrare i dati cronologici frammentari con deduzioni logiche e non possiamo ricavare nessuna conclusione sicura fino a quando, nel secolo XIII, certi fondamentali contratti sembrano ormai diffusi in tutto il mondo mediterraneo »<sup>5</sup>.

In maniera quasi lapidaria, con poche frasi semplici – o forse semplificanti – Lopez risolve pragmaticamente uno dei problemi più dibattuti dalla storiografia giuridica che, insieme all'origine dei singoli istituti, ha lungamente cercato di individuare nelle fonti le linee di tendenza della scienza e della pratica del diritto. Il problema non è stato e non è tuttora culturalmente banale, in quanto legato alle forme di sopravvivenza dei testi di diritto romano e alle diverse modalità della loro trasmissione e utilizzazione nel Medioevo. Al di là di alcuni eccessi dovuti a posizioni storiografiche di tipo nazionalistico, la ricerca in epoche remote di precedenti e somiglianze, pur pagando un tributo alla ideologia della continuità, ha contribuito a ricostruire le basi culturali di partenza di un fenomeno nutrito soprattutto da originali contingenze economiche e sociali.

Non a caso, però, Lopez parla di fonti e di esempi genovesi e veneziani, perché, insieme a vicende storiche assolutamente uniche ed originali, è stata la ricchezza e la singolarità della documentazione conservata ad indurre studiosi di varie provenienze e formazioni ad interessarsi delle vicende delle due Repubbliche.

---

<sup>5</sup> R.S. LOPEZ, *La rivoluzione* cit., pp. 94-95.

Nella storiografia genovese e veneziana la presenza degli storici del diritto è stata molto qualificata. Alessandro Lattes, oltre ad un'opera generale, ed ancora oggi fondamentale, in tema di diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane, ha preso spunto dalla documentazione genovese per una serie di studi sulla contrattualità mercantile medievale e sui mezzi di credito e di pagamento<sup>6</sup>. Le citazioni d'obbligo, ancora per Genova, sono quella di Enrico Bensa, primo storico delle assicurazioni<sup>7</sup>, poi di Giampiero Bognetti e Mario Chiaudano, infaticabili ricercatori ed editori di documentazione mercantile<sup>8</sup>.

La tradizione di studi giuridici veneziana non è certo meno nobile, annoverando autori come Guido Bonolis, Riniero Zeno, Pier Silverio Leicht, Carlo Guido Mor, Giovanni Cassandro, Guido Astuti e, da ultimo, Giorgio Zordan<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> A. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884; ID., *Genova nella storia del diritto cambiario italiano*, in « Rivista di diritto commerciale », XIII (1915), pp. 185-199; ID., *Nuovi documenti per la storia del commercio e del diritto genovese*, in « Archivio storico italiano », XLVI/2 (1910), pp. 5-47; ID., *Note per la storia del diritto commerciale*, in « Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni », XVII (1919), pp. 616-620; ID., *Di una singolare formula genovese nei contratti di mutuo*, *Ibidem*, XXII (1924), pp. 542-550; ID., *Una nuova serie di documenti mercantili genovesi*, *Ibidem*, XXVIII (1930), pp. 99-106; ID., *Il diritto marittimo privato nelle carte liguri dei secoli XII e XIII*, Roma 1939.

<sup>7</sup> E. BENSA, *Il contratto di assicurazione nel medioevo*, Genova 1884.

<sup>8</sup> G.P. BOGNETTI, *Note per la storia del passaporto e del salvacondotto, a proposito di documenti genovesi del secolo XII*, Pavia 1933; M. CHIAUDANO, *Contratti commerciali genovesi del secolo XII*, Torino 1925; ID., *Studi e documenti per la storia del Diritto Commerciale Italiano nel secolo XIII*, Torino 1930.

<sup>9</sup> G. BONOLIS, *Il diritto marittimo medievale nell'Adriatico*, Pisa 1921; R. ZENO, *Storia del diritto marittimo italiano nel mediterraneo*, Milano 1946; P.S. LEICHT, *L'elaborazione del Codice della veneta marina mercantile*, in *Studi di storia e diritto in memoria di Guido Bonolis*, 1, Milano 1942, pp. 79-87 e in *Scritti vari di storia del diritto italiano*, 2/1, Milano 1948, pp. 274-280; ID., *Le consuetudini giuridiche marinare nell'alto Adriatico nell'epoca veneziana*, in *Atti del IV Congresso nazionale di arti e tradizioni popolari (Venezia settembre 1940)*, Venezia 1940; C.G. MOR, *Aspetti della vita costituzionale veneziana fino alla fine del X secolo*, in *Storia della civiltà veneziana*, 1, *Le origini di Venezia*, Firenze 1964, pp. 123-140 (ora in *Storia della civiltà veneziana*, a cura di V. BRANCA, 1, *Dalle origini al secolo di Marco Polo*, Firenze 1979, pp. 85-93); ID., *L'organizzazione territoriale del Veneto nell'Alto medioevo*, in « Bollettino del Centro internazionale di studi d'architettura Andrea Palladio », 18 (1976), pp. 87-98; G. CASSANDRO, *Le rappresaglie e il fallimento a Venezia nei secoli XIII-XVI con documenti inedi-*

Oltre Astuti, l'unico studioso che ha indagato entrambe le Repubbliche, è Enrico Besta, autore di una sintesi storica del diritto genovese medievale ed editore, tra l'altro, di testi statutari di Venezia<sup>10</sup>. Anche Lattes ha dedicato un breve studio alla comparazione della carica dogale nell'esperienza genovese e veneziana, ma non si tratta certo di uno dei suoi lavori più

---

ti, Torino 1938 (rist. anast. Torino 1970); ID., *Concetto, caratteri e struttura dello Stato veneziano*, in « Rivista di storia del diritto italiano », XXXVI (1963), pp. 23-49; ID., *La formazione del diritto marittimo veneziano*, in « Annali di storia del diritto », XII-XIII (1968-69), pp. 131-159 anche in *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli 1974, pp. 319-353; G. ASTUTI, *Origini e svolgimento storico della commenda fino al sec. XIII*, Torino 1933 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, III, rist. anast. Torino 1970); ID., *Ancora su le origini e la natura giuridica del contratto di commenda marittima*, in *Atti del convegno internazionale di studi storici del diritto marittimo medioevale (Amalfi luglio-ottobre 1934)*, Napoli 1934, 1, pp. 1-28 ora in *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea. Raccolta di scritti*, 3, a cura di G. DIURNI, Napoli 1984, pp. 1345-1371; ID., *Note sulla collegantia veneta*, in *Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi*, 1, Milano 1941, pp. 401-467, anche in « Rivista del diritto della navigazione », 7 (1941), pp. 71-138, ora in *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea cit.*, pp. 1373-1435; ID., *La posizione giuridica delle colonie di mercanti occidentali nel vicino Oriente e nell'Africa settentrionale nel Medioevo: le colonie genovesi*, in « Rivista di storia del diritto italiano », XXV (1952), pp. 19-34, ora in *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea cit.*, pp. 1573-1589; G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica*, Padova 1980, pp. 167-265; ID., *Il Codice per la Veneta Mercantile Marina*, 1, *Quarant'anni di elaborazione al tramonto della Repubblica*, Padova 1981 e *Il Codice per la Veneta Mercantile Marina*, 2, *Gli anni della vigenza e il tempo della memoria*, Padova 1987; *Le leggi del mare*, in *Storia di Venezia*, XII, *Il mare*, a cura di A. TENENTI e U. TUCCI, Roma 1981, pp. 621-662. Si veda inoltre M. CHIAUDANO, *Codice per la Veneta Mercantile Marina*, in *Novissimo Digesto italiano*, 3, Torino 1959, pp. 397-398; G. ORTALLI, *Venezia e il dogado. Premesse allo studio di un sistema statutario*, in *Studi della Laguna veneta dei secoli XVI-XVI. Mazzorbo (1316), Malamocco (1351-1360), Torcello (1462-1465), Murano (1502)*, a cura di G. ORTALLI, M. PASQUALETTO e A. RIZZI, Roma 1989, pp. 8-28; ID., *Storie di codici, statuti e vincoli: fra Chioggia e Venezia, in Statuti e capitolari di Chioggia del 1272-1279 con le aggiunte fino al 1327*, a cura di G. PENZO DORIA e S. PERINI, Venezia 1993, pp. 19-43; A. PADOVANI, *La politica del diritto*, in *Storia di Venezia*, II, *L'età del Comune*, a cura di G. CRACCO e G. ORTALLI, Roma 1995, pp. 303-329; K. NEHLSSEN-VON STRYK, *Aspetti dell'assicurazione marittima nella vita economica veneziana del Quattrocento*, Venezia 1980; *Die venezianische Seeversicherung im 15. Jahrhundert*, Ebel-sbach am Main 1986 (*L'assicurazione marittima a Venezia nel XIV secolo*, trad. it. di C. VINCI ORLANDO, Roma 1988).

<sup>10</sup> E. BESTA, *Le glosse agli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo*, in « Rendiconti dell'Istituto Lombardo di scienze e lettere », 72, 3, fasc. I (1938-39), pp. 65-83; *Il diritto ligure dalla caduta dell'Impero romano al secolo X*, in *Storia di Genova dalle origini al tempo nostro*, a cura dell'Istituto per la storia di Genova, Milano 1941.

riusciti<sup>11</sup>. Non si può dimenticare la pubblicazione dei 'Documenti e studi per la storia del commercio e del diritto commerciale italiano', nata proprio a Genova con la cura di Chiaudano e Patetta, che ha ricompreso anche raccolte di documenti del commercio veneziano medievale<sup>12</sup>.

È inutile ricordare che gli aspetti di organizzazione giuridica, pubblica e privata, hanno interessato storici italiani dell'economia e della società, e cito solo Lopez e Luzzatto, per non fare torto a qualcuno dimenticando nomi autorevoli<sup>13</sup>, ma forse il fenomeno più singolare è dato dall'interesse suscitato negli storici stranieri, a riprova del richiamo di quegli aspetti di internazionalità e cosmopolitismo che le vicende politiche ed economiche dei due Stati hanno sempre fatto sorgere. Al di là della posizione di privilegio storiografico ad esse riservato nelle ricostruzioni mediterranee e di economia-mondo di Fernand Braudel, si può rammentare l'attenzione per la documentazione notarile genovese di studiosi americani come Reynolds e Krueger, o l'appassionata opera di Frederic Lane sull'economia veneziana. Ad essi potrei aggiungere, senza pretesa di esaustività, autori come Balard, Jacoby e Kedar attenti a ricostruire le vicende della presenza delle due Repubbliche marinare nel Levante<sup>14</sup>.

Sono nomi che ci riportano, anche o forse soprattutto per il diritto, alla singolarità delle fonti genovesi e veneziane in rapporto alla economia, quella marittima in particolare, ed alla società medievale in alcune significative componenti attuali come i mercanti ed i notai.

<sup>11</sup> A. LATTES, *Il doge a Genova e Venezia*, Genova 1916; *Il fallimento nel diritto comune e nella legislazione finanziaria della Repubblica veneta*, Venezia 1880.

<sup>12</sup> R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti del commercio veneziano nei secoli XI-XIII*, Torino 1940 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, XIX-XX).

<sup>13</sup> R.S. LOPEZ, *La rivoluzione* cit.; G. LUZZATTO, *Storia economica dell'età moderna e contemporanea*, Padova 1960.

<sup>14</sup> F. BRAUDEL, *I giochi dello scambio*, Torino 1981; *Lanfranco (1202-1226)*, a cura di H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1951 (*Notai liguri del sec. XII e del XIII*, VI); F. LANE, *Money and banking in Medieval and Renaissance Venice*, Baltimore-London 1985-1997; M. BALARD, *La Romanie génoise (XII<sup>e</sup>-début du XV<sup>e</sup> siècle)*, Roma-Genova 1978 (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 235; « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XVIII, 1978); D. JACOBY, *Studies on the Crusader States and on Venetian expansion*, Northampton 1989, B.Z. KEDAR, *Mercanti in crisi a Genova e Venezia nel '300*, Roma 1981.



I fattori economici ed umani sono quindi basilari nella costruzione di un complesso sistema di articolazioni giuridiche esemplarmente adeguate ad una economia fondata su principi che con qualche semplificazione definiamo capitalistici e ad una società che propone modelli e valori con essi allineati.

La navigazione, come vedremo ancora, emerge non solo come fatto politico, economico e sociale ma anche di innovazione di tecniche marittime e di strumentario giuridico. I mercanti sono l'agente dinamico di queste società, mentre si ritagliano uno spazio significativo i notai come professionisti della memoria e della certezza dei rapporti giuridici e socio-economici. Presentando l'edizione degli Atti dei notai liguri del secolo XII, Moresco e Boggetti parlano anch'essi di una fonte con valore universale nella storia della civiltà, come ha già fatto Boccardo, ma riflettono anche sul fatto che la grande novità storiografica di questa documentazione è la provenienza laica e l'assoluta prevalenza di atti riguardanti il nuovo diritto delle obbligazioni commerciali – sorto dalla prassi mercantile e giuridicamente dai notai, che già rivelano l'influsso della scuola bolognese – piuttosto che le testimonianze in tema di diritti reali, di famiglia e di successione<sup>15</sup>.

Altri in questo stesso Convegno parlerà di notai e della loro documentazione; io vorrei limitarmi, stando nel mio campo, ad una osservazione che traggio da un'opera di Enrico Besta, che parla di formalismo, Chiesa e diritto sostanziale e processuale dei mercanti. A suo parere «Nel conflitto tra il formalismo e il principio volontaristico si dà soprattutto importanza alle idee morali sostenute dalla Chiesa: ma non va d'altro canto dimenticata l'azione del commercio, che dalla Chiesa non fu guardato con soverchia simpatia, come quello che troppo mirava al lucro e troppo poco alla salute delle anime. La Chiesa e il commercio si sono però trovati sulla stessa via: contro il formalismo reagì la *aequitas mercatoria*. Dalla vita rampollano sempre nuovi rapporti che non possono svolgersi nelle strette forme tradizionali. Nessun commercio v'ha senza credito e nessun credito ha chi non tiene alla sua parola». Uno dei più significativi ostacoli frapposti dal formalismo alla libertà di contrattazione era costituito dagli ostacoli formali esistenti per i contratti fra assenti, mentre il commercio ha necessità di operare a distanza. I giuristi danno alle *epistolae* funzioni molto ampie e «bisognava determinare come e quando esse potessero essere argomento o fonti di

---

<sup>15</sup> M. MORESCO - G.P. BOGGETTI, *Per l'edizione dei notai liguri del secolo XII*, Genova 1938, p. 2 e sgg.

contratto per impostarne le validità di questo su l'incontro dei consensi. D'altro canto, quasi per una intima contraddizione il commercio ha bisogno che l'applicazione dei contratti non sia abbandonata all'arbitrio di troppo sottili investigazioni sulla volontà. La volontà che conta è quella che si manifesta esternamente. Non si ammettono riserve mentali». «Proprio per questo – conclude Besta – ... il commercio diventa proclive ad un rigoroso formalismo. Mentre aveva combattuto gli antichi negozi formali, quando si trattò della scrittura, fu proprio essa a fare di taluna fra esse dei negozi astratti. La causa dell'obbligazione fu messa nella stessa scrittura. La cambiale diventò così e resta il prototipo dei negozi astratti»<sup>16</sup>. Si può solo accennare che il passo successivo di questo processo sarà l'autoreferenzialità con l'accresciuta importanza delle registrazioni mercantili come mezzo di prova.

È il punto di arrivo di un processo che esalta la creatività e la capacità del cetto mercantile che crea nuovi schemi contrattuali, risistemando anche il diritto processuale. Secondo Salvioli<sup>17</sup> i contrasti con la Chiesa e il diritto canonico sono aspri ma, alla fine, entrambi i contendenti si uniscono nella esaltazione dei temi dell'equità e della buona fede, sulla accettazione di un lucro moderato, conseguenza di un giusto prezzo che tutela il pubblico interesse: anche il denaro può essere fertile purché non opprima i deboli.

Il diritto delle obbligazioni commerciali è ispirato al principio *pacta servantur*, ed è alieno dalle formalità. Dalla consuetudine nascono i negozi di credito, il deposito e la banca; il mare, che crea l'assicurazione, è il campo privilegiato delle innovazioni<sup>18</sup>, la cui vera frontiera sono però gli strumenti del credito e i contratti sociali. Tra le forme di società la più antica è la commenda a Genova e a Venezia la rogadia, unilaterale o bilaterale, che si diceva *collegantia* o *societas maris*<sup>19</sup>. A Genova le prime testimonianze sono di Giovanni Scriba che dal 1155 al 1164 roga ben 500 contratti di società. Nasce secondo Sombart l'impresa capitalistica che utilizza in campo mer-

---

<sup>16</sup> E. BESTA, *Le obbligazioni nella storia del diritto italiano*, Padova 1936, pp. 160-161.

<sup>17</sup> G. SALVIOLI, *Storia del diritto italiano*, Torino 1921, p. 655 e sgg.

<sup>18</sup> Su questi temi si veda U. SANTARELLI, *Mercanti e società di mercanti*, Torino 1998.

<sup>19</sup> R. DI TUCCI, *La nave e i contratti marittimi. La banca privata*, Torino 1993; M. CHIAUDANO, *Contratti commerciali genovesi* cit.; G. ASTUTI, *Origini e svolgimento storico della commenda* cit.; G. CASSANDRO, *La formazione del diritto marittimo veneziano*, in *Saggi di storia del diritto commerciale* cit., p. 319 e sgg.; J. HILAIRE, *Introduction historique au droit commercial*, Paris 1986, p. 165 e sgg.

cantile dapprima un contratto tipico della famiglia agricola, cioè la fraterna, e in seguito un più complesso contratto di ‘compagnia’<sup>20</sup>. Forme di finanziamento e insieme di ripartizione di rischi sono alla base dei contratti di colonna e delle maone, mentre l’assicurazione e il cambio si rivelano gli esempi più avanzati concettualmente e praticamente di sintesi tra la mutualità e la speculazione<sup>21</sup>.

Sia a Genova che a Venezia si sviluppa dal tredicesimo secolo un’altra istituzione fondamentale nella storia dell’economia e della civiltà occidentale, cioè la banca, di cui dirò più avanti.

Partiamo da un esame comparato delle fonti giuridiche dei secoli XII-XIV, raccogliendo una osservazione di Cassandro secondo il quale « Nel corso del secolo XIII Venezia giunge a tale ricchezza economica e consegue, insieme, tale maturità politica, che il suo diritto abbandona le spontanee forme consuetudinarie per rivestire quelle legislative, più esattamente quelle statutarie... »<sup>22</sup>. La trasformazione investe sia il diritto civile che quello marittimo e di entrambi, nelle loro fasi evolutive, Giorgio Zordan ha costruito un quadro di insieme nel suo volume sull’ordinamento giuridico veneziano ed ha posto in evidenza che, anche dopo l’organizzazione delle strutture comunali alla metà del XII secolo, « la tradizione consuetudinaria non fu né ripudiata né interrotta » ma solo completata e resa certa dalla normativa scritta. La principale carica dello Stato fu per prima oggetto di riforma o di ‘ridimensionamento’, come si evince dalla promissione ducale prestata per la prima volta da Enrico Dandolo nel 1192<sup>23</sup>.

Sono invece del XIII secolo i primi statuti organizzati in un *corpus* dal doge Iacopo Tiepolo nel 1242. Diviso in cinque libri – ai quali nel 1346 il

---

<sup>20</sup> W. SOMBART, *Il capitalismo moderno*, Torino 1967, p. 167 (per la funzione dello strumento del contratto); sul problema della società fraterna nella dottrina medievale, V. PIERGIOVANNI, *Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale*, in *L’impresa, industria, commercio, banca. Sec. XIII-XVIII*, Atti della XXII settimana di studio dell’Istituto Internazionale di storia economica F. Datini di Prato, Firenze 1991, pp. 919-925.

<sup>21</sup> L. GOLDSCHMIDT, *Storia universale del diritto commerciale* cit., p. 237 e sgg.; R.S. LOPEZ, *La rivoluzione* cit., p. 94 e sgg.; V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere*, in « *Annali della Facoltà di Giurisprudenza* », Università di Genova, XVI (1977), pp. 855-890.

<sup>22</sup> G. CASSANDRO, *La formazione del diritto marittimo veneziano* cit., p. 321.

<sup>23</sup> G. ZORDAN, *L’ordinamento giuridico veneziano* cit., p. 190 e sgg.

doge Andrea Dandolo aggiunse il *liber sextus* – esso contiene anche norme relative al commercio, soprattutto nel terzo libro dedicato ai contratti. La sistematica comprende un primo libro con il processo civile; il secondo le tutele; il terzo i contratti (comunione dei beni tra estranei e tra fratelli, fraterna compagnia, locazioni, compravendita e altro); il quarto le successioni e il quinto oggetti diversi: la sistemazione delle materie, e soprattutto l'apparato di glosse che accompagna il testo, testimonia un avanzato stato di elaborazione scientifica e non è un caso che, come si è affermato, « lo statutum novum ... rimase in vigore nella sua conformazione iniziale fino alla caduta della Repubblica, solo integrato e attualizzato da aggiunte e correzioni parziali che però in minima parte lo affiancarono ufficialmente ... »<sup>24</sup>.

Ben più ricchi di suggestioni per quello che attiene alla vita ed alla regolamentazione dei traffici mercantili sono gli statuti marittimi veneziani, anche se Cassandro preferisce denominarli statuti delle navi e dei naviganti per evitare che « per una gente che visse davvero sul mare e per il mare » si possa parlare di un « diritto speciale », una categoria che « nell'ordinamento giuridico veneziano e dell'elaborazione scientifica attorno ad esso, non trova facile collocazione »<sup>25</sup>.

L'evoluzione è certo da origini consuetudinarie e dall'adattamento di vecchie tradizioni, anche se le supposte ascendenze romane e bizantine sono per Zordan spesso vaghe affinità e semplici ascendenze: schematico preconstituito e estremizzante, mentre con le varie raccolte del 1227 (Ziani), del 1229 (Tiepolo) e del 1255 (*super navibus*), siamo di fronte ad una « legislazione marittima ininterrotta ma occasionale, conformata più alle concrete e mutevoli necessità politico-economiche del momento che non a coerenti principi di ordine e di sistematicità... ». Si elaborano principi di diritto marittimo pubblico, facendo emergere la regolamentazione dei periodi di navigazione e la navigazione in convoglio – muda – caratteristica del diritto veneziano. Di fronte a questo emergere di analitiche disposizioni tendenti a coprire normativamente tutti i settori della navigazione si precisa, come è stato detto, « ... il moto ascendente del dirigismo statale ... prende corpo un protezionismo spesso pervicace e ottuso ... si

---

<sup>24</sup> *Ibidem*, p. 199.

<sup>25</sup> G. CASSANDRO, *La formazione del diritto marittimo veneziano* cit., p. 321.

accentua la politica corporativistica ... e il suo associazionismo di stampo assistenzialistico ... »<sup>26</sup>.

Nel campo del diritto marittimo privato la normativa investe soprattutto la nave e le forme della sua proprietà, i soggetti della navigazione, il contratto di arruolamento, il contratto di noleggio che comprende ogni tipo di contratti di utilizzazione della nave, non solo *locatio rei* o *locatio operis*. Ancora Zordan osserva che a Venezia i mercanti appaiono sempre e unicamente come caricatori e o conduttori. Il trasporto di persone è eccezionale<sup>27</sup>.

Si può notare a questo punto che pochissimi sono i riferimenti, sia negli statuti civili che in quelli marittimi, alla nuova contrattualità che la consuetudine mercantile imponeva ovunque con decisione, a riprova, ancora una volta, del permanere nella prassi e nella mentalità comune di un dualismo tra legge e consuetudine.

Passando al diritto e ai mercanti genovesi, già nel 'breve' del 1143 mi è sembrato di ritrovare un preciso riferimento al *socius stans* e al *tractator* che pongono in comune capitale e lavoro nei contratti di commenda: « intimeremo al popolo – dicono i consoli – che non porti per mare la persona e il denaro di chi non sia della comune compagna »<sup>28</sup>, ma anche nel 1229, in una raccolta statutaria secondo me ascrivibile al maestro bolognese e podestà genovese Iacopo Baldovini, i riferimenti sono molto indicativi. Da un frammento a noi pervenuto si evince che esisteva una redazione statutaria contenente un *liber quartus de navigantibus et cetera et primo de pecunia non mutuanda in cursu tempore pacis*<sup>29</sup>. Una brevissima frase ridondante di suggestioni: la navigazione, la guerra di corsa tra pace e guerra, il mutuo: osservavo tempo fa che di fronte all'indistinzione del diritto civile sostanziale e processuale si poneva la particolarità di un libro dedicato al diritto mercantile in una città che non ha mai sentito l'opportunità o la necessità di organizzare corporativamente, con normativa e giurisdizione autonoma, la categoria degli operatori economici dediti al commercio. Il resto dello statuto prevedeva al primo libro le norme di carattere costituzionale e amministrativo, al

---

<sup>26</sup> G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano* cit., p. 628.

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 654.

<sup>28</sup> V. PIERGIOVANNI, *Lezioni di storia giuridica genovese*, Genova 1984, p. 12.

<sup>29</sup> *Ibidem*, p. 35.

secondo la parte civile e processuale, al terzo il diritto criminale, al quarto il diritto mercantile come già detto<sup>30</sup>.

Si può rilevare che solo un ventennio più tardi gli statuti veneziani di Iacopo Tiepolo mostrano una più ricca articolazione del materiale raccolto ma, forse, una griglia sistematica meno completa<sup>31</sup>.

Per la storia statutaria genovese e per il diritto mercantile sono molto significativi gli statuti del secolo successivo (probabilmente intorno al 1336), comunemente conosciuti come gli *Statuti di Pera*, divisi in cinque libri, che, ad un primo libro senza una precisa connotazione di materia, fanno seguire un secondo libro dedicato al diritto processuale, un terzo al diritto familiare e successorio, il quarto al diritto penale, il quinto al diritto mercantile, con particolare riferimento ai traffici e ai contratti marittimi, e il sesto allo speciale diritto delle colonie con disposizioni amministrative e commercial-marittime<sup>32</sup>.

La regolamentazione della materia mercantile, contenuta nel quinto libro degli Statuti di Pera, consta di ventotto capitoli, per la maggior parte dedicati ai contratti di commenda, di società e di mutuo. Un paio di norme concernono poi i regolamenti di avaria, per merci in coperta o sotto coperta; una riguarda invece l'ipotesi di naufragio e un'altra il getto. Solo tre norme si occupano della gente di mare: la prima attiene all'arruolamento dei marinai, la seconda alla soluzione delle vertenze legate ai rapporti con i patroni, ed un'ultima regola la delicata funzione degli scrivani.

I capitoli del libro V relativi alla navigazione vengono pressoché totalmente conservati nelle redazioni successive, e alcuni nel *Liber Gazariae*. Soltanto due testi non si trovano nelle redazioni posteriori. Il primo è collegato a fatti avvenuti tra il 1248 ed il 1251: per chi fosse stato bandito in questo periodo si stabilisce la non applicazione delle conseguenze negative che colpiscono l'accomandatario che non abbia onorato gli impegni e chiuso il contratto entro sei anni dal completamento del viaggio. Il secondo introduce una procedura di tipo arbitrare, scevra di qualsiasi formalità, per la soluzione delle controversie tra patroni e gente di mare, *nauclerii* e *marinariii*; il giudizio è demandato a due mercanti che siano *boni* e *legales*, che abbiano

---

<sup>30</sup> *Ibidem*, p. 33 e sgg.

<sup>31</sup> G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano* cit., p. 197.

<sup>32</sup> V. PIERGIOVANNI, *Lezioni* cit., p. 63 e sgg.

cioè qualità personali e di competenza tali da dare il massimo affidamento d'imparzialità<sup>33</sup>.

Un altro aspetto di convergenza tra il diritto genovese e quello veneziano ha riguardo alla giustizia mercantile. Le "Mercanzie", per usare una terminologia generale e non sempre omogenea, esercitano spesso contemporaneamente funzioni politiche, amministrative e giurisdizionali, senza una particolare prevalenza di una sull'altra o, forse, con una più marcata connotazione gestionale rispetto a quella giudiziaria, come nel caso di Siena. Esistono poi, ed è il caso genovese con l'Ufficio di Mercanzia e veneziano con il Tribunale della Petizion, organi adibiti a rendere giustizia con strumenti e mentalità che li distinguono nettamente dagli altri giudici. Il problema risiede nella diversità del diritto mercantile, il quale ha origine e sviluppo in un orizzonte economico e geografico che non può essere risolto in quello politico individuale dei singoli mercanti. Alla sua base ci sono comportamenti consuetudinari sovranazionali, a cui il diritto comune deve adattarsi e non viceversa. L'approccio al diritto mercantile con gli stessi strumenti ermeneutici di quello delle successioni o dei contratti agrari può essere fuorviante<sup>34</sup>.

Per il settore marittimo e coloniale nasce a Genova, in questo stesso periodo, l'Ufficio di Gazaria, la cui competenza nel Mar Nero, sia una più vasta possibilità di intervento *super facto navigandi*, è presto specificata a comprendere costruzione, riparazione, armamento e carico di tutte le navi della Repubblica su qualsiasi rotta esse navighino. Con la creazione dell'Ufficio di Gazaria vengono ad esso trasferite una serie di competenze nel campo della repressione della pirateria e della regolamentazione della guerra di corsa<sup>35</sup>.

In entrambe le città crescono il peso economico e la rilevanza politico-sociale dei banchieri, ma, se è vero, come dice Lopez, che già nel XIII secolo la divisione tra mercanti e banchieri si andò colmando economicamente, da un punto di vista tecnico il processo di specializzazione comincia a prendere forma solo nei due secoli successivi e con notevole gradualità. Domina la

---

<sup>33</sup> *Ibidem*, p. 80.

<sup>34</sup> V. PIERGIOVANNI, *Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i consilia di Bartolomeo Bosco*, in *Consilia in spatem Mittelalter*, hrg. I. BAUMGARTNER, Sigmaringen 1995, p. 65 e sgg.

<sup>35</sup> V. PIERGIOVANNI, *Lezioni cit.*, p. 85 e sgg.

figura del mercante-banchiere che alla capacità tecnica unisce la varietà operativa, ed è quindi attivo su più fronti<sup>36</sup>.

Si può dire che il mondo mercantile è stato il tratto che volta a volta ha unito o separato le vicende delle due Repubbliche. Dall'esame delle fonti normative e documentarie mi sembra che chiaramente emerga che, nella regolamentazione giuridica del fenomeno del commercio e della navigazione, Genova e Venezia appaiono sicuramente meno lontane e divise che in altri settori. Le ragioni sono però da ricercare fuori di esse: è la *respublica mercatorum* che mentre lotta politicamente con tutte le armi, legali come le flotte o illegali come le navi corsare, si dà contemporaneamente regole sovranazionali, che nei contratti lasciano spazio alla buona fede, e nei processi si adeguano a criteri di equità: in conclusione ci si può affrontare e affondare sui mari, ma nei mercati *pacta sunt servanda*.

---

<sup>36</sup> ID., *I banchieri nel diritto genovese*, in *Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale*, Atti del Convegno, Genova, 1-6 ottobre, 1990 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXI, 1991), pp. 205-224; E. LATTES, *La libertà delle banche a Venezia dal secolo XIII al secolo XVII*, Milano 1869.



## INDICE

Presentazione.....	Pag.	7
GHERARDO ORTALLI, <i>Venezia-Genova: percorsi paralleli, conflitti, incontri</i> .....	»	9
GIORGIO ZORDAN, <i>La nascita dei due comuni: proposte metodologiche per un confronto</i> .....	»	29
VITO PIERGIOVANNI, <i>Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo</i> .....	»	59
ATTILIO BARTOLI LANGELI, <i>Il notariato</i> .....	»	73
ANTONELLA ROVERE, <i>L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione</i> .....	»	103
DINO PUNCUH, <i>Trattati Genova-Venezia, secc. XII-VIII</i> .....	»	129
ENNIO POLEGGI, <i>Casa-bottega e città portuale di antico regime</i> .....	»	159
CLAUDIO AZZARA, <i>Verso la genesi dello stato patrizio. Istituzioni politiche a Venezia e a Genova nel Trecento</i> .....	»	175
CHRYSSA MALTEZOU, <i>I Greci tra Veneziani e Genovesi (XIII sec.)</i> .....	»	189

MICHEL BALARD, <i>L'amministrazione genovese e veneziana nel Mediterraneo orientale</i> .....	Pag. 201
DAVID JACOBY, <i>Mercanti genovesi e veneziani e le loro merci nel Levante crociato</i> .....	» 229
SERGHEJ KARPOV, <i>Venezia e Genova: rivalità e collaborazione a Trebisonda e Tana, secoli XIII-XV</i> .....	» 257
UGO TUCCI, <i>Navi e navigazioni all'epoca delle crociate</i> ..	» 273
GIUSEPPE FELLONI, <i>Ricchezza privata, credito e banche: Genova e Venezia nei sec. XII-XIV</i> .....	» 295
ALAN M. STAHL, <i>Genova e Venezia, la moneta dal XII al XIV secolo</i> .....	» 319
ANDRÉ VAUCHEZ, <i>La difficile émergence d'une sainteté des laïcs à Venise aux XII<sup>e</sup> et XIII<sup>e</sup> siècles</i> .....	» 335
VALERIA POLONIO, <i>Devozioni di lungo corso: lo scalo genovese</i> .....	» 349
ANTONIO RIGON, <i>Devozioni di lungo corso: lo scalo veneziano</i> .....	» 395
GIOVANNA PETTI BALBI, <i>L'identità negata: Veneziani e Genovesi nella cronachistica delle due città (sec. XII-XIV)</i> .....	» 413
GABRIELLA AIRALDI, <i>Genova e Venezia nella storiografia</i> ..	» 441
COSIMO DAMIANO FONSECA, <i>Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV: una prima traccia di lettura</i> .....	» 451
Indice dei nomi di persona e di luogo .....	» 467
Elenco dei relatori .....	» 493



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncuh*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo